

t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 ¹⁾

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)

1) Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 27 dicembre 2011, n. 52.

CAPO III

Altre disposizioni

Art. 27 (Istituzione dell'Agenzia per i contratti pubblici – ACP) ¹⁶⁾



(1) Al fine di assicurare la correttezza, la trasparenza e l'efficienza della gestione dei contratti pubblici è istituita l'Agenzia per i contratti pubblici – ACP, di seguito denominata Agenzia, che assume la funzione di Stazione Unica Appaltante (SUA) e di centrale d'acquisto, con il compito di svolgere attività di consulenza, preparazione, indizione e di aggiudicazione nelle gare per l'acquisizione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, anche tramite convenzioni-quadro. ¹⁷⁾

(2) L'Agenzia è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia e piena indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che opera secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

(3) Il servizio dell'Agenzia è utilizzato dalle strutture organizzative della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti, dagli istituti di istruzione scolastica e, in generale, dagli organismi di diritto pubblico da essa costituiti e comunque denominati, da società da essa costituite o partecipate, nonché dai loro consorzi e associazioni.

(4) Gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e, in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni e gli istituti di istruzione universitaria presenti ed operanti nel territorio provinciale, possono ricorrere al servizio della SUA, anche ai fini di cui all'articolo 33, comma 3/bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche.

(5) La Giunta provinciale espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell'Agenzia, approva lo Statuto della stessa e lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra Provincia ed Agenzia nonché la natura, l'oggetto e le modalità di svolgimento dell'attività e dei servizi. Nello statuto sono altresì determinate le forme di remunerazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

(6) Ferme restando le competenze e le responsabilità del responsabile del procedimento presso le singole amministrazioni, l'Agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui ai commi 3 e 4, operando per conto, o in nome e per conto, degli stessi anche in qualità di stazione appaltante.

(7) L'Agenzia

- a) gestisce il Sistema informativo sui contratti pubblici, il servizio E-procurement e l'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in breve Osservatorio provinciale;
- b) collabora con gli utilizzatori del servizio per la corretta individuazione dello schema contrattuale, la redazione dei disciplinari, dei capitolati speciali ed atti di gara e per la stipula del contratto;
- c) definisce, in collaborazione con gli utilizzatori del servizio, il criterio di aggiudicazione e di valutazione delle offerte;
- d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e cura gli adempimenti relativi ad un eventuale contenzioso.

(8) L'Agenzia opera con personale provinciale, con personale di amministrazioni locali, in posizione di comando o fuori ruolo, o mediante personale assunto direttamente, con contratto a tempo determinato, al quale si applica il contratto collettivo di riferimento. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'Agenzia può avvalersi, per tematiche di particolare complessità o specifiche difficoltà tecniche, di esperti di elevata professionalità. ¹⁸⁾



Delibera 26 settembre 2023, n. 800 - Sospensione temporanea dell'operatività del sistema di qualificazione provinciale delle stazioni appaltanti



Delibera 4 aprile 2023, n. 292 - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Modifica dello statuto, della convenzione e dell'organigramma con l'istituzione di due nuove aree



Delibera 22 dicembre 2015, n. 1475 - Nuove disposizioni quadro per l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture (ACP) (modificata con delibera n. 181 del 21.02.2017 e delibera n. 1362 del 12.12.2017)



Delibera 19 marzo 2012, n. 385 - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Approvazione dello statuto, della convenzione e nomina degli organi (modificata con delibera n. 822 del 04.06.2012, delibera n. 582 del 20.05.2014, delibera n. 1475 del 22.12.2015, delibera n. 611 del 13.06.2017, delibera n. 292 vom 04.04.2023 e delibera n. 1094 del 12.12.2023)

16) La rubrica dell'art. 27 è stata così sostituita dall'art. 18, comma 1, della [L.P. 29 giugno 2023, n. 12](#).

17) L'art. 27, comma 1, è stato così modificato dall'art. 18, comma 2, della [L.P. 29 giugno 2023, n. 12](#).

18) L'art. 27, comma 8, è stato modificato dall'art. 25, comma 1, della [L.P. 23 luglio 2021, n. 5](#), e successivamente dall'art. 9 comma 1, della [L.P. 10 gennaio 2022, n. 1](#). Vedi anche l'art. 25, comma 2, della [L.P. 23 luglio 2021, n. 5](#).